

2) La Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 171 del 26.5.2015

Ordinanza del presidente del Tribunale del 7 dicembre 2015 — POA/Commissione

(Causa T-584/15 R)

(«Procedimento sommario — Pubblicazione di una domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta — “Halloumi” o “Hellim” — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Insussistenza dell'urgenza»)

(2016/C 048/58)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Pagkyprios organismos ageladotrofon Dimosia Ltd (POA) (Latsia, Cipro) (rappresentante: N. Korogiannakis, avvocato)

Resistente: Commissione europea (rappresentanti: A. Lewis e J. Guillem Carrau, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione dell'atto della Commissione del 28 luglio 2015 intitolato «Pubblicazione di una domanda in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari» (GU C 246, pag. 9).

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 4 dicembre 2015 — E-Control/ACER

(Causa T-671/15 R)

(«Procedimento sommario — Parere sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero di energia elettrica — Domanda di sospensione dell'esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)

(2016/C 048/59)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Richiedente: Energie-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (E-Control) (Vienna, Austria) (rappresentante: F. Schuhmacher, avvocato)

Resistente: Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione del parere n. 09/2015 dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia, del 23 settembre 2015, sulla conformità delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione che approvano i metodi di assegnazione della capacità di trasporto transfrontaliero nella regione dell'Europa centrale ed orientale al regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003 (GU 2009, L 211, pag. 15), ed agli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali, di cui all'Allegato I dello stesso regolamento.

Dispositivo

- 1) *La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.*
- 2) *Le spese sono riservate.*

Ricorso proposto il 23 ottobre 2015 — Frank/Commissione**(Causa T-603/15)**

(2016/C 048/60)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Regine Frank (Bonn, Germania) (rappresentante: W. Trautner, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione, comunicata tramite lettera del 5 giugno 2015, di non valutare in modo positivo all'esito della fase 1 il progetto n. 680151 — QUASIMODO presentato dalla ricorrente e di non ammetterlo alla fase 2 della valutazione;
- condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso giurisdizionale, la ricorrente contesta la decisione implicita della Commissione recante rigetto del ricorso amministrativo da essa proposto avverso la decisione dell'ERCEA (European Research Council Executive Agency), del 5 giugno 2015, di non valutare in modo positivo il progetto n. 680151 — QUASIMODO presentato dalla ricorrente nell'ambito dell'invito a sottoporre progetti e attività collegate ai sensi del programma di lavoro ERC 2015 di cui al programma quadro per la ricerca e l'innovazione (2014-2020) — «Horizont 2020», e di non ammettere detto progetto alla fase 2 della valutazione.

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del principio di trasparenza

La ricorrente sostiene che l'ERCEA avrebbe agito violando il principio di trasparenza sotto molteplici aspetti. I criteri di valutazione non sarebbero né esposti nelle «Guidelines for Applicants» né spiegati in modo coerente nella decisione del 5 giugno 2015.